



Comune di Santa Croce Camerina (Rg)

PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO

**Adeguamento alla L.R. n.3 del 17/03/2016
e D.A. 319/GAB del 05/08/2016**



**IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Maria Angela Mormina**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maurizio Arestia**

**PROGETTISTA
Arch. Pianif. Costanza Dipasquale**

Elaborato 2

Norme Tecniche di Attuazione

Giugno 2018



INDICE

INDICE.....	1
CAPO I – IL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO	3
Art.1 Natura giuridica e oggetto del piano	3
Art.2 Elaborati di piano	4
Art.3 Delimitazione del Demanio Marittimo in aree, zone e lotti	5
Art.4 Aree ricadenti nella proposta di revisione della fascia costiera	6
CAPO II - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL DEMANIO MARITTIMO	7
Art.5 Competenze del comune e atti amministrativi.....	7
Art.6 Concessioni demaniali marittime.....	8
Art.7 Obblighi del concessionario	10
Art.8 Documentazione per la redazione dei progetti	11
Art.9 Rimozione opere eseguite e messa in pristino	12
Art.10 Nuove opere in prossimità del demanio marittimo	13
Art.11 Vigilanza e sanzioni	13
CAPO III – LOTTI IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA	14
Art.12 Lotti in concessione ammissibili.....	14
a) Concessioni esistenti rinnovabili	14
b) Nuove concessioni demaniali	17
Art.13 Parametri e regole generali.....	20
Art.14 Disciplina per tipologia di attività	22
1. Stabilimenti balneari.....	22
2. Aree attrezzate per la balneazione	22
3. Aree attrezzate per pratiche sportive.....	23
4. Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione	23
5. Punto di ristoro	23
6. Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti	24
7. Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio.....	24
8. Giochi e spazi ombreggiati.....	24
Art. 15 Caratteristiche dei manufatti	25



CAPO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUL DEMANIO MARITTIMO.....	26
Art. 16 Disciplina delle aree e destinazioni d'uso	26
Art. 17 Spiagge libere	28
Art. 18 Aree di tutela e riqualificazione ambientale	30
Art. 19 Accessi al demanio marittimo	31
Art. 20 Specchi acquei, imbarcazioni e corsie di lancio	31
Art. 21 Gestione della Posidonia spiaggiata.....	32
Art. 22 Lavori nell'area demaniale	33
CAPO V – NORME FINALI.....	34
Art. 23 Norma finale.....	34
ALLEGATO A.....	35
Arredi esterni ed attrezzature	35
1. Staccionate rustiche in legno	35
2. Camminamenti pedonali.....	36
3. Recinzioni esterne	37
4. Cestini portarifiuti	38



CAPO I – IL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO

Art.1 Natura giuridica e oggetto del piano

1. Il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo (PUDM) è il documento di pianificazione comunale che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi definiti dall'Unione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale di settore. Il Piano è redatto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005 PUDM ed è elaborato secondo i criteri stabiliti dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.A. 319/GAB del 05/08/2016, contenente le *Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia*.

2. Le presenti norme e gli elaborati di cui al successivo art.2 sostituiscono quanto in precedenza adottato con Delibera di G. M. n° 167 del 13-06-2011 e Delibera del Consiglio Comunale n.32 del 04/08/2011, e costituiscono adeguamento e revisione del P.U.D.M. del Comune di Santa Croce Camerina alle "Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei Comuni costieri della Sicilia" di cui D.A. n. 319/GAB del 05/08/2016.

3. Sono individuate le aree del demanio marittimo regionale che sono oggetto del PUDM la cui gestione sarà affidata al Comune di S. Croce Camerina, come cartografate nelle tavole di Piano. Sono escluse:

- aree del demanio marittimo regionale date in concessione diretta dalla Regione ai comuni;
- beni immobili e relative pertinenze che insistono sul demanio marittimo;
- aree portuali di competenza regionale;
- aree demaniali marittime che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette;
- aree del demanio marittimo regionale consegnate in uso ad altre amministrazioni dello Stato e/o ad Enti pubblici;
- aree demaniali marittime sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali.

4. L'Amministrazione comunale, considerato che le concessioni demaniali presentano un interesse transfrontaliero certo, alla loro scadenza procederà con il rinnovo delle stesse nei limiti del presente



Piano, rispettando i principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza, nonché il principio della libertà di stabilimento di cui alla Direttiva 2006/123/CE e, pertanto, con procedure di evidenza pubblica. Il rinnovo non implica la reiterazione in toto, anche dal punto di vista soggettivo, del titolo precedente. I criteri di assegnazione dei lotti e le condizioni delle concessioni sono contenuti nei bandi predisposti con decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

5. Le nuove licenze da rilasciare su eventuali aree marittime che non sono mai state oggetto di concessione e le concessioni da sottoporre a rinnovo dovranno seguire le indicazioni e le prescrizioni del Piano di Utilizzo.

6. Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della L.r. 15/2005, poiché sono tutte decadute o sono state rinnovate, l'esclusione di cui al comma 2bis dell'art. 3 della L.r. 15/2005 non è applicabile nei loro confronti. Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della L.r. 15/2005 e per quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della L.r. 15/2005, che sono attualmente oggetto di proroga, pur essendo suscettibili di eventuali modifiche in ordine alla loro destinazione d'uso, la nuova destinazione diventerà effettiva solo alla scadenza delle stesse concessioni per effetto del comma 3bis dell'art. 4 della L.r. 15/2005.

7. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le disposizioni normative vigenti, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti.

8. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si deve fare riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.

Art.2 Elaborati di piano

1. Il PUDM è redatto tenendo conto della cartografia relativa al Sistema Informativo del Demanio della Regione siciliana (SIDERSI) fornita dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Gli elaborati sono stati adeguati alle Linee guida del D.A. n. 319/GAB 05/08/2016. La proposta di piano aggiornata è costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1. Relazione Tecnica Illustrativa
- Elaborato 2. Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborato 3. Revisione della fascia costiera – Relazione tecnica



- Tavola 1. Stato di fatto scala 1:10.000
- Tavole 2. Stato di fatto scala 1:1.000
 - Tavola 2.1 Casuzze, Finaiti
 - Tavola 2.2 Kaucana Anticaglie, Punta Secca
 - Tavola 2.3 Palmento
 - Tavola 2.4 Torre di Mezzo, Foce La Fontana
 - Tavola 2.5 Cannitello, Punta Braccetto
- Tavola 3. Carta dei vincoli scala 1:10.000
- Tavola 4. Previsioni di Piano scala 1:10.000
- Tavole 5. Previsioni di Piano scala 1:1.000
 - Tavola 5.1 Casuzze, Finaiti
 - Tavola 5.2 Kaucana Anticaglie, Punta Secca
 - Tavola 5.3 Palmento
 - Tavola 5.4 Torre di Mezzo, Foce La Fontana
 - Tavola 5.5 Cannitello, Punta Braccetto
- Tavola 6. Documentazione fotografica
- Tavole 7. Planimetrie di dettaglio delle strutture previste scala 1:200
 - Tavola 7.1 LOTTO 11
 - Tavola 7.2 LOTTI 12 - 13 - 14 - 16 - 17

Art.3 Delimitazione del Demanio Marittimo in aree, zone e lotti

1. Al fine di definire in modo univoco i limiti spaziali e lo specifico contesto normativo di riferimento, come indicato nella cartografia del Piano, il demanio marittimo di competenza è suddiviso in aree e zone come segue:

Aree

- Area A: Casuzze – Finaiti
- Area B: Kaucana Anticaglie
- Area C: Punta Secca
- Area D: Torre di mezzo - Punta Braccetto

Zone

- Zona 1 – Palmento, Torre di Mezzo



Art.4 Aree ricadenti nella proposta di revisione della fascia costiera

1. A seguito della ricognizione della fascia costiera di competenza, è stata elaborata una proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo, con aggiornamento della dividente demaniale, che ha riguardato prioritariamente gli aspetti disciplinati dagli articoli 32 *“Delimitazione di zone del demanio marittimo”* e 35 *“Esclusione di zone del demanio marittimo”* del Codice della Navigazione. Tale proposta viene descritta nell’elaborato 4 e illustrata nella cartografia sullo stato di fatto (Tavole 2) e sulle previsioni di piano (Tavole 4) in scala 1:1.000.
2. Nelle more dell’approvazione della proposta di revisione della fascia costiera, per le aree ricomprese nella suddetta proposta, il Piano individua una serie indirizzi e prescrizioni che potranno essere recepiti nel Piano Regolatore Generale in caso di sdemanializzazione dei beni e delle aree.



CAPO II - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL DEMANIO MARITTIMO

Art.5 Competenze del comune e atti amministrativi

1. Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo sono esercitate in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, (anche sulle aree del demanio marittimo) alle regioni ed agli enti locali, nel rispetto delle norme sulla determinazione del canone per le concessioni demaniali marittime e del Codice della Navigazione.

2. La gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione di cui all'art.1, comma 3 delle presenti Norme, è attribuita, previa approvazione del PUDM in oggetto, al Comune di S. Croce Camerina, che provvede all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime. Le aree del demanio marittimo in concessione al Comune restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'ARTA Sicilia.

3. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo di competenza, il Comune di Santa Croce Camerina provvede:

- a) al rilascio, ed eventualmente alla revoca, delle concessioni demaniali marittime, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e sulla base delle presenti norme;
- b) al rilascio, ed eventualmente alla revoca, del nulla osta edilizio, ai sensi della legge regionale n.16 del 10/08/2016, per la realizzazione di manufatti, impianti ed attrezzature di cui al successivo comma 5 punto b);
- c) al rilascio del provvedimento di agibilità dei manufatti, secondo le modalità stabilite dalla L.r 17/1994, come modificata dalla l.r. 14/2014 e s.m. e .i., attestante la corrispondenza delle opere eseguite con quelle di cui al progetto approvato ed il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie;
- d) all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori per le opere non autorizzate o in difformità rispetto ai titoli di cui alle lettere a) e b);
- e) all'esercizio dei poteri di vigilanza e polizia amministrativa;
- f) alla pulizia degli arenili, alla dotazione di servizi igienici, di docce e di postazioni di salvataggio a mare, per le spiagge libere ed alla sistemazione degli accessi pubblici.



4. Gli impianti e le attrezzature collegati alla rete fognate o ad impianto tipo Imhoff, dovranno essere comunque dotati della necessaria autorizzazione allo scarico dei liquami, rilasciata dal competente ufficio comunale.

5. Ai fini della gestione amministrativa delle aree demaniali si distinguono:

a) Opere permanenti: le opere permanenti sono costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti nelle aree attualmente già edificate, è vietata la realizzazione di nuove opere permanenti nell'area demaniale marittima.

b) Manufatti leggeri, precari, stagionali: opere le cui strutture sono realizzate con montaggio di parti elementari leggere (come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro in legno, o con altro materiale leggero), con pannelli amovibili di tamponamento, con copertura leggera smontabile, con fondazione limitata e modesta e che possono essere rimosse; possono essere temporanee (realizzate per fini limitati nel tempo e contingenti), riproposte periodicamente o possono essere utilizzate anche oltre il periodo della stagione balneare; comprendono docce, wc, vani attrezzati per cucina e bar, cabine spogliatoio, ripostigli, tettoie, magazzini. Tali attrezzature sono soggette a rilascio del nulla osta edilizio di cui al comma 3, punto b).

c) Componenti/elementi di arredo: si tratta di attrezzature di modeste dimensioni, necessarie allo svolgimento delle attività turistico ricettiva, aventi carattere di totale rimovibilità, installate solo per il periodo di svolgimento delle attività e sistematicamente rimosse alla fine delle stesse. Esse sono identificate in punti d'ombra, ombrelloni e tende parasole "a sbraccio", purché sprovvisti di qualsiasi tipo di chiusura laterale, sedie, sdraio, ecc. Tali attrezzature possono essere realizzate esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione e non sono soggette a rilascio del nulla osta edilizio di cui al comma 3, punto b).

Art.6 Concessioni demaniali marittime

1. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del Comune di S. Croce Camerina sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano. Le concessioni sul demanio marittimo sono rilasciate con licenza ed hanno per oggetto i lotti descritti al Capo III.



2. Sono sempre concedibili le superfici necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di disposizioni settoriali o di legge, che potranno essere inserite come variante al presente Piano.

3. Sono sempre concedibili le superfici necessarie per la manutenzione o rimessa in pristino di: moli, scivoli, muri di contenimento, scogliere e di tutte le strutture che si trovino in diretto contatto con il mare. Le opere dovranno in ogni caso essere già state originariamente autorizzate.

4. La concessione demaniale ha durata di 6 anni e viene rinnovata alla scadenza secondo le stesse procedure di cui al presente Capo. Possono essere inoltre rilasciate concessioni temporanee concessioni pluriennali, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento al Codice della Navigazione, nei modi previsti dalla legge.

5. L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario, nei modi previsti dalla legge:

- a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite né per spese sostenute.

6. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, della l.r. 3/2016, i comuni versano alla Regione siciliana i canoni demaniali determinati in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 40 della stessa legge, in misura pari ai canoni accertati nell'anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del venticinque per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai comuni medesimi. Si intendono come "nuove concessioni" quelle rilasciate dai comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni operato a seguito dell'approvazione del PUDM.

7. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa



comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati. La validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare.

7. Ai sensi della L. R.29 novembre 2005, n. 15, le concessioni demaniali sono rilasciate tenendo conto dei seguenti requisiti:

- a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;
- b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.

Art.7 Obblighi del concessionario

1. Al concessionario è fatto obbligo:

- a) di attenersi ad ogni disposizione contenuta nel presente piano, nella concessione stessa e nell'ordinanza che disciplina ogni anno le attività sul demanio marittimo nella stagione balneare.
- b) di adempiere agli oneri assunti e di assumere la responsabilità verso il Comune di Santa Croce Camerina e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della concessione;
- c) di non indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa;
- d) di non recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione nelle aree oggetto della concessione;
- e) di prevenire mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento del demanio marittimo;

2. I concessionari dovranno esplicitamente tenere indenne le pubbliche amministrazioni da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa arrivare da parte di chiunque, nonchè di rinunciare a qualsiasi indennizzo di qualunque natura e genere anche per danni alle opere autorizzate derivanti da mareggiate, erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente a tenersi in genere dalla realizzazione delle opere.



3. I concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta. I materiali di risulta dovranno essere smaltiti secondo la normativa e le disposizioni vigenti. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali organici quali alghe, tronchi ecc. per i quali la raccolta e lo smaltimento restano a carico del concessionario.

4. E' fatto obbligo altresì ai concessionari:

- a) di tutelare tutte le emergenze naturalistiche e ambientali presenti nell'area oggetto della concessione e nelle aree limitrofe.
- b) di rimuovere, alla fine dell'attività stagionale, ogni attrezzatura o elemento in grado di essere facilmente trasportati dagli eventi temporaleschi e mareggiate invernali. I concessionari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni causati a terzi.
- c) di rimuovere tutti gli elementi di allaccio ai servizi a vista, plastiche di copertura, sacchi di sabbia, tubature, ecc. e qualunque elemento possa provocare inquinamento e degrado dei luoghi.
- d) di provvedere alla manutenzione delle strutture anche oltre la stagione di apertura.
- e) di adempiere agli obblighi specifici individuati per ciascun lotto nel successivo art.xxx
- f) di provvedere alla sistemazione e manutenzione degli spazi esterni adiacenti al lotto in concessione in maniera da garantirne il decoro, la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente.

5. La violazione degli obblighi elencati nei precedenti commi, comporta l'emanazione di provvedimenti amministrativi e sanzionatori a carico del concessionario fino alla sospensione o revoca della concessione in atto nei modi previsti dalla legge.

Art.8 Documentazione per la redazione dei progetti

1. I progetti presentati per il rilascio del titolo concessorio devono contenere tutti gli elaborati necessari ad individuare le superfici e le opere in ogni sua parte, e devono riguardare sia l'area del lotto in concessione, sia le aree limitrofe. La documentazione deve essere consegnata in formato cartaceo e su supporto magnetico, e deve essere costituita almeno dai seguenti elaborati:



- a) relazione tecnico- illustrativa contenente l'ubicazione, l'estensione, i confini delle aree, riferimenti catastali, descrizione delle strutture oggetto della concessione distinguendo le diverse destinazione ed utilizzazioni del bene demaniale
- b) la superficie totale avuta in concessione, la superficie coperta del manufatto, il tipo di struttura prevista, i materiali e di colori da usare, l'allaccio alle reti idriche e fognarie, le finalità per cui si intende realizzare la struttura in progetto, in modo da dare la esatta connotazione dell'insediamento progettato; le modalità di realizzazione
- c) planimetria generali e di dettaglio (fondazioni, copertura, ecc.) - in formato dwg, shp, o simili
- d) prospetti e sezioni
- e) particolari costruttivi
- f) immagine foto realistica con la simulazione degli interventi nel contesto;

Art.9 Rimozione opere eseguite e messa in pristino

1. I manufatti, le opere e le attività effettuati in assenza od in difformità di concessione demaniale o autorizzazione dei competenti uffici, sono considerate abusive. Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, l'Amministrazione ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato.

2. Alla scadenza della concessione e nei casi di revoca, rinuncia, estinzione e decadenza della stessa, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, rimuovendo i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, su semplice intimazione scritta del Comune di Santa Croce Camerina che sarà notificata all'interessato. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci nell'albo Pretorio del Comune.

3. I privati che hanno realizzato opere sull'area demaniale (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) dovranno regolarizzare la loro situazione autorizzativa. Qualora venga accertato che tali opere sono effettuate in assenza o difformità di concessione demaniale o autorizzazione del comune, i proprietari hanno l'obbligo di rimozione e messa in pristino a propria cura e spese.

4. Le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite alla Regione, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà delle Autorità preposte di



ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale al pristino stato rimettendo le relative spese a carico del concessionario.

5. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all'immediato asporto delle macerie, evitando la creazione di cumuli e comunque non devono essere posizionati in aree occupate da vegetazione. L'esecuzione dei lavori avverrà in presenza di un funzionario pubblico che ne garantisca il rispetto delle disposizioni e la corretta esecuzione dei lavori.

6. E' fatto obbligo ai privati le cui proprietà si affacciano sul demanio, di provvedere alla tempestiva rimozione, alla fine della stagione balneare, di passerelle, scale in legno e quant'altro sia depositato nelle aree demaniali.

Art.10 Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

1. L' esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all' autorizzazione degli uffici competenti. L' autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall' autorità marittima. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, si provvede ai sensi dell' articolo 54 CN.

Art.11 Vigilanza e sanzioni

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo del demanio marittimo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli.

2. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni di piano, della realizzazione di opere non autorizzate o realizzate in difformità rispetto al nulla osta edilizio ed alla concessione, il Comune provvede all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori come da normativa vigente, inviandone comunicazione all'Amministrazione Regionale ed alla ditta concessionaria o a chi ne detiene l'uso. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, l'Amministrazione provvederà nei termini di legge, anche con la revoca o sospensione della concessione demaniale.

3. In merito alle disposizioni sulle modalità di fruizione delle spiagge libere, Il Comune provvederà altresì con specifiche ordinanze sindacali, in cui verrà stabilito anche il regime sanzionatorio nei termini previsti dalla legge.



CAPO III – LOTTI IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Art.12 Lotti in concessione ammissibili

1. La localizzazione e le caratteristiche spaziali e strutturali delle concessioni ammissibili sono descritte nel presente Capo ed indicate nelle Tavole sulle Previsioni di Piano in scala 1:10.000 e 1:1.000 (Tavole 4 e 5) e nelle Tavole sulle Planimetrie delle strutture previste in scala 1:200 (Tavole 7.1 e 7.2). Le planimetrie illustrate nella Tavole 7 possono subire delle variazioni in merito alla disposizione ed ampiezza degli spazi interni delle strutture ed alla disposizione e tipologia degli elementi di arredo, comunque nel rispetto dei limiti e prescrizioni previsti dalle presenti norme e dalla normativa vigente.

Le informazioni descritte per ciascuna attività costituiscono requisiti necessari per il rinnovo/rilascio della concessione demaniale e del nulla osta edilizio.

a) Concessioni esistenti rinnovabili

LOTTO 1	Scalo Casuzze
Area	A
Destinazione d'uso	Struttura per ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti ad uso sportivo e turistico
Art. NTA	Art.14 comma 6
Superficie	
Terra/arenile	3.100 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	Il concessionario è tenuto a: <ul style="list-style-type: none">– rettifica della recinzione esterna al fine dell'ampliamento dell'accesso pedonale adiacente al lotto da Via Casuzze– rimozione di quanto depositato sul tratto di costa prospiciente la concessione (barche, carrelli, pneumatici, ecc.)– individuazione di un passaggio di libero transito, anche all'interno dell'area in concessione, in adeguamento alle disposizioni di cui all'art.13, comma 7, delle presenti norme

LOTTO 2	Lido Finaiti
Area	A
Destinazione d'uso	Punto di ristoro
Art. NTA	Art.14 comma 5



Superficie	
Terra/arenile	300 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	Il concessionario è tenuto ad impedire la sosta all'interno del demanio in prossimità dell'area in concessione, ad esempio attraverso la realizzazione di una staccionata in legno, come da planimetria nella Tavola 5.1, secondo le modalità indicate allegato A punto 1
	Non sono consentiti ampliamenti della superficie coperta

LOTTO 3	Lido Kaucana
Area	A
Destinazione d'uso	Stabilimento balneare
Art. NTA	Art.14 comma 1
Superficie	
Terra/arenile	4.380 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	Il concessionario è tenuto a garantirne la riqualificazione ed il decoro delle aree verdi limitrofe all'area in concessione

LOTTO 4	Area attrezzata per pratiche sportive Kaucana
Area	A
Destinazione d'uso	Area attrezzata per pratiche sportive
Art. NTA	Art.14 comma 3
Superficie	
Terra/arenile	3.345 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	La sosta dei mezzi meccanici all'interno dell'area demaniale è consentita esclusivamente per il carico e scarico dei natanti e dei materiali/attrezzature e vanno immediatamente rimosse: non è consentito utilizzare tali aree per la sosta ordinaria

LOTTO 5	Lido Punta Secca
Area	C
Destinazione d'uso	Stabilimento balneare
Art. NTA	Art.14 comma 1
Superficie	
Terra/arenile	750 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	Il concessionario è tenuto alla tutela della fascia dunale adiacente il lotto in concessione, ad esempio attraverso la realizzazione di una staccionata in legno, come da planimetria indicata nella



	Tavola 5.2 e come da allegato A punto 1
	Non sono consentiti ampliamenti della superficie coperta

LOTTO 6	Ristorante Punta Secca
Area	C
Destinazione d'uso	Esercizio di ristorazione
Art. NTA	Art.14 comma 7
Superficie	
Terra/arenile	180 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	

LOTTO 7	Porto Punta Secca
Area	C
Destinazione d'uso	Area attrezzata per ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti ad uso sportivo e turistico
Art. NTA	Art.14 comma 6
Superficie	
Specchio acqueo	5.809 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	

LOTTO 8	Punto di ristoro Scalambri
Area	C
Destinazione d'uso	Punto di ristoro
Art. NTA	Art.14 comma 5
Superficie	
Terra/arenile	85 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	Il concessionario è tenuto ad effettuare interventi edilizi finalizzati alla riqualificazione architettonica della struttura, anche in applicazione delle norme comunali e sovra comunali sul centro storico di Punta Secca



LOTTO 9	Lido Torre di Mezzo
Area	D
Destinazione d'uso	Stabilimento balneare
Art. NTA	Art.14 comma 1
Superficie	
Terra/arenile	1.105 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	Il concessionario è tenuto a: <ul style="list-style-type: none">– tutela delle aree naturali limitrofe al lotto, ad esempio attraverso la realizzazione di una staccionata in legno, come da allegato A punto 1, sistemata lungo il limite dell'area demaniale come da planimetria indicata nella tavola 5.4– pulizia e manutenzione di tutto l'arenile al fine di garantirne la riqualificazione ed il decoro La sosta dei mezzi meccanici all'interno dell'area demaniale è consentita esclusivamente per il carico e scarico dei natanti e dei materiali/attrezzature e vanno immediatamente rimosse: non è consentito utilizzare tali aree per la sosta ordinaria Non sono consentiti ampliamenti della superficie coperta

LOTTO 10	Area attrezzata Punta Braccetto
Area	D
Destinazione d'uso	Area attrezzata per la balneazione
Art. NTA	Art.14 comma 2
Superficie	
Terra/arenile	785,40 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	

b) Nuove concessioni demaniali

LOTTO 11	Verde attrezzato per il tempo libero e lo sport Kaucana
Area	A
Destinazione d'uso	Verde attrezzato per il tempo libero e lo sport Kaucana
Caratteristiche progettuali	Nel lotto si prevede: sistemazione del campo da calcio esistente (reti di protezione, sistemazione del fondo); realizzazione area ludica per bambini; realizzazione area fitness; illuminazione e sistemazione a verde. L'area sarà opportunamente recintata lasciando a nord un percorso di minimo 2 metri in modo da garantire il passaggio pedonale



Riferimenti progettuali	Tavola 7.1
Superficie	
Terra/arenile	5.400 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	Il concessionario è tenuto alla copertura canale ovest

LOTTO 12	Completamento lungomare Punta Secca
Area	C
Destinazione d'uso	Camminamento pedonale in legno con elementi di arredo urbano
Caratteristiche progettuali	Il progetto prevede un sistema di pedane in legno a diversi livelli degradanti verso l'arenile e collegati con il camminamento dello stabilimento balneare. Vi potranno essere sistemati elementi di seduta in materiale leggero. Il camminamento si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione che prevede la sistemazione a verde della zona adiacente, attualmente in stato di degrado per la presenza di materiali di risulta.
Riferimenti progettuali	Tavola 7.2
Superficie	
Terra/arenile	350 mq

LOTTO 13	Chiosco Finaiti
Area	A
Destinazione d'uso	Stabilimento balneare
Caratteristiche progettuali	La struttura coperta ha superficie pari a 40 mq; data la limitata ampiezza dell'area in concessione, dovuta alle specifiche caratteristiche dell'arenile, si possono rispettare i seguenti parametri in deroga: <ul style="list-style-type: none">- numero di bagni minimo 2 di cui 1 per disabili- numero di docce minimo 3 esclusivamente all'aperto
Riferimenti progettuali	Tavola 7.2
Superficie	
Terra/arenile	400 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	

LOTTO 14	Lido Kaucana 2
Area	A
Destinazione d'uso	Stabilimento balneare
Riferimenti progettuali	Tavola 7.2



Superficie	
Terra/arenile	400 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	Dato che nell'area sussiste un vincolo derivante dal rischio idrogeologico di classe R4, l'installazione di qualsiasi manufatto o impianto è subordinata alle procedure di riduzione della pericolosità secondo le modalità previste dal Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana.

LOTTO 15	Area attrezzata Punta Secca
Area	C
Destinazione d'uso	Area attrezzata per la balneazione
Riferimenti progettuali	-
Superficie	
Terra/arenile	300 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	A causa della limitata ampiezza dell'arenile, nell'area in concessione è consentito il solo posizionamento di elementi di arredo quali punti d'ombra, tavolini, sdraio, camminamenti, ecc. Tutti i manufatti e gli impianti a servizio dell'area quali, bagni, docce, spogliatoi, compresi magazzini, eventuale punto di ristoro, ecc., andranno realizzati in area adiacente esterna al demanio. La realizzazione è subordinata a specifica destinazione di zona nel Piano Regolatore Generale.

LOTTO 16	Passeggiata Punta Secca
Area	C
Destinazione d'uso	Camminamento pedonale in legno con elementi di arredo urbano
Riferimenti progettuali	Tavola 7.2
Caratteristiche progettuali	La passeggiata è costituita da un sistema di pedane in legno con ampiezza di 3,50 m collocata in adiacenza al bastione superiore. E' attrezzata con bagni prefabbricati da esterni in legno, collegati alla rete fognaria adiacente lungo via F.lli Bandiera tramite pompa di rilancio; elementi di arredo e cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Superficie	
Terra/arenile	250 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	Gli elementi di arredo e parte del camminamento vanno rimosse oltre la stagione balneare.

LOTTO 17	Area per animali di affezione
Area	A



Destinazione d'uso	Area per animali di affezione
Riferimenti progettuali	Tavola 7.2
Caratteristiche progettuali	Il progetto prevede la realizzazione di un'area riservata per la fruizione di bagnanti accompagnati dai propri animali di affezione. Gli interventi consistono nella sistemazione a verde dell'area, delimitata da opportuna recinzione, ed attrezzata con: uno spazio ombreggiato con struttura in legno e copertura leggera (in cannuccio e similari); contenitori per la raccolta dei rifiuti; doccia per gli animali, con piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico da convogliare alla rete fognaria esistente.
Superficie	
Terra/arenile	1.100 mq
Oneri a carico del concessionario e prescrizioni specifici	L'area in concessione, se non gestita direttamente dal Comune, potrà essere affidata in gestione tramite apposita convenzione ad associazioni e organizzazioni di promozione sociale e civile che ne garantiscano la manutenzione delle attrezzature ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie

Art.13 Parametri e regole generali

1. Nei lotti in concessione demaniale marittima, oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.), si devono rispettare i seguenti parametri e regole generali:

- a) l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare 4,5 m. da terra;
- b) l'altezza per le cabine non potrà superare m. 2,70;
- c) gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate;
- d) le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;
- e) i manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili;
- f) sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo;
- g) ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori;



- h) negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;
- i) nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro.

Sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.).

2. Le attività svolte e le strutture realizzate devono essere volte ad una gestione ecocompatibile della fascia costiera, attraverso:

- a) il risparmio delle risorse idriche; che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali e sull'impiantistica idraulica al fine di diminuire i consumi (es. recupero e riutilizzo acque delle docce, utilizzo di frangigetto e riduttori di flusso, rubinetteria ed elettrodomestici a basso consumo idrico, ecc).
- b) il risparmio delle risorse energetiche; che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali e sull'impiantistica al fine di migliorare l'efficienza energetica delle strutture (es. installazione di pannelli fotovoltaici negli stabilimenti balneari e negli esercizi commerciali, di lampadine ad alta efficienza, apparecchiature elettriche ed elettroniche con marchi di qualità ambientale e/o Energy Star, ecc.).
- c) la sistemazione a verde; che deve essere effettuata con l'impianto di specie autoctone tipiche delle aree costiere locali, quali ad esempio Tamerici (*Tamarix sp.*), Oleandro (*Nerium oleander L.*), Lentisco (*Pistacia lentiscus*), Ginepro (*Juniperus oxycarpa* e s.p.p.), ecc..

3. L'area dovrà essere dotata di appositi contenitori per la raccolta differenziata di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività svolte; i rifiuti saranno smaltiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

4. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, ancorché non clienti della struttura, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio.

5. Sono ammessi gli spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari, fatti salvi specifici divieti contenuti



nelle presenti norme, e purché a carattere stagionale. Tutte le opere in questione devono essere rimosse oltre la stagione balneare.

6. L'esposizione di qualsiasi forma di Pubblicità all'interno o all'esterno delle strutture dovrà essere conforme al Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari ed esplicitamente autorizzata dagli uffici comunali competenti

7. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00. In tale fascia non sono consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria. Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.

Art.14 Disciplina per tipologia di attività

1. Stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature:

- servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per disabili;
- cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
- docce al coperto per un minimo di 2;
- docce all'aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
- servizi per la sicurezza della balneazione - locale di primo soccorso - deposito per attrezzature - locale tecnico - una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro - percorsi per disabili;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono ammesse anche attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc..

Al fine di non costituire barriere visive, le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.

2. Aree attrezzate per la balneazione

Le aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8;



- servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per disabili;
- magazzino;
- docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- servizi per la sicurezza della balneazione;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono anche ammessi: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati ed eventuali giochi a carattere stagionale. La superficie coperta non può essere più del 5% del totale.

3. Aree attrezzate per pratiche sportive

Nel territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4;
- rimessa o magazzino;
- punto di primo soccorso;
- servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.

Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati. Per i servizi sopra elencati la superficie coperta non può superare complessivamente 100 m²).

4. Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione

Sono previsti spazi riservati al soggiorno degli animali domestici (cani e gatti) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/05.

Dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico.

L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 2,00, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

5. Punto di ristoro



I punti ristoro hanno la tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

6. Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti

Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.), previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio. Dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per disabili;
- magazzino;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Tali servizi non sono obbligatori per le concessioni demaniali che riguardano esclusivamente il noleggio di pedalò.

La superficie coperta delle suddette strutture non può superare i 50 m². Sono ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
- corridoi di lancio come esplicitato nell'art.20.

Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf etc. è consentita all'interno di aree e/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto.

7. Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio

Le strutture devono consentire l'accesso alle persone con impedita o ridotta capacità motoria o sensoriale ed adeguarsi alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

La superficie coperta non deve superare il 50%. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Non sono consentiti ampliamenti dell'attuale superficie coperta.

8. Giochi e spazi ombreggiati

È ammesso il posizionamento all'interno dell'area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludico/sportive, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.



Art. 15 Caratteristiche dei manufatti

1. Tutti i manufatti devono essere realizzati con impiego di elementi strutturali di tipo leggero (pannelli in legno e/o con simili caratteristiche, anche di tipo prefabbricato) che abbiano il requisito della amovibilità e quindi dell'ancoraggio temporaneo.
2. Fondazioni: per quanto concerne le modalità di realizzazione, ai fini della salvaguardia degli assetti idrogeologici, occorre che venga impostato ad una quota non inferiore a +30 cm dal livello del suolo e sostenuto da elementi isolati (quali ad esempio pali in legno e tecniche costruttive puntuali similari).
3. Pavimentazioni:
 - a) per i percorsi pedonali si utilizzeranno esclusivamente con materiali lignei
 - b) per gli interni si utilizzeranno esclusivamente con materiali lignei opportunamente trattati e/o piastrelle di maiolica per i servizi e laboratori
4. Rivestimenti:
 - a) per esterni si utilizzeranno esclusivamente con materiali lignei opportunamente trattati
 - b) per interni si utilizzeranno materiali lignei opportunamente trattati e/o piastrelle di maiolica per i servizi e laboratori
5. Manti di copertura:

con struttura piana o a falde, si utilizzeranno materiali lignei opportunamente trattati, teli o tegole canadesi.
6. Infissi
 - a) in legno massello di essenze dure
7. Colore e finiture:
 - a) per le facciate e per i serramenti si utilizzeranno i colori: laccato bianco opaco, legno a vista o bianco a poro aperto. Le tinte possono essere scalate oppure piene; le facciate possono essere distinte in più parti.
 - b) per le coperture sono utilizzabili gli stessi colori delle facciate; per le coperture a tegole canadesi si utilizzeranno i colori e le tonalità del "cotto" e "legno".
8. I manufatti sull'arenile dovranno essere realizzati con impianti tecnologici di tipo precario, ovvero collegati alla rete principale con opere edilizie non a carattere permanente.



CAPO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUL DEMANIO MARITTIMO

Art. 16 Disciplina delle aree e destinazioni d'uso

1. AREA A

Destinazioni d'uso	Tutela e riqualificazione ambientale (art.18 NTA)
	Spiagge libere (art.16 NTA)
Lotti in concessione rinnovabili	L1 – L2 – L3 – L4 (art. 12 NTA punto a)
Nuovi lotti in concessione	L11 – L13 – L14 – L17 (art. 12 NTA punto b)
Prescrizioni e interventi	<ul style="list-style-type: none">– Mantenimento e consolidamento delle formazioni dunali con norme restrittive e di divieto– razionalizzazione degli accessi: chiusura degli accessi delle singole abitazioni alla spiaggia con realizzazione di percorsi pedonali di collegamento agli accessi consentiti;– realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per contenere le attività antropiche; sbarramento di tutti gli accessi carrabili (pubblici e privati) con dissuasori, anche mobili, o recinzioni in legno per impedire l'ingresso alla spiaggia di veicoli a motore non autorizzati;– verifica della situazione autorizzativa e rimozione e messa in pristino delle opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) e difformi alla normativa a cura ed spese dei privati; Recupero di un area degradata attraverso un nuovo lotto in concessione da destinarsi a verde attrezzato è per il gioco e per lo sport– Copertura del canale di raccolta delle acque meteoriche;– Adeguamento degli accessi esistenti con eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione di passerelle in corrispondenza degli accessi al litorale– Cartellonistica agli accessi alla spiaggia– Realizzazione e/o sistemazione dei punti doccia– Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge

2. AREA B

Destinazioni d'uso	Tutela e riqualificazione ambientale (art.18 NTA)
Lotti in concessione rinnovabili	Nessuno
Nuovi lotti in concessione	Nessuno



Prescrizioni e interventi	<ul style="list-style-type: none">- Consolidamento della falesia soggetta a fenomeni franosi con interventi di ingegneria naturalistica- Rimozione e messa in pristino delle opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) e difformi alla normativa a cura ed spese dei privati- razionalizzazione degli accessi: chiusura degli accessi alle singole abitazioni sulla spiaggia ove esistano alternative di accesso con realizzazione di percorsi pedonali di collegamento agli accessi consentiti;- realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per contenere le attività antropiche;- sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori anche mobili- Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge
---------------------------	---

3. AREA C

Destinazioni d'uso	Tutela e riqualificazione ambientale (art.18 NTA)
	Spiagge libere (art.16 NTA)
Lotti in concessione rinnovabili	L5 – L6 – L7 – L8 (art. 12 NTA punto a)
Nuovi lotti in concessione	L12 – L15 – L16 (art. 12 NTA punto b)
Prescrizioni e interventi	<ul style="list-style-type: none">- Mantenimento e consolidamento delle formazioni dunali: norme restrittive e di divieto- Rimozione e messa in pristino delle opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) e difformi alla normativa a cura e spese dei privati- razionalizzazione degli accessi: chiusura degli accessi delle singole abitazioni alla spiaggia con realizzazione di percorsi pedonali di collegamento agli accessi consentiti- realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per contenere le attività antropiche e tutelare le formazioni dunali- sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori anche mobili- recupero e riqualificazione della zona adiacente il terminale del lungomare, attualmente in stato di degrado per la presenza di materiali di risulta e di un muro in cemento, attraverso la demolizione e asportazione di tutto il materiale e la sistemazione a verde fruibile- Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge- cartellonistica informativa sul patrimonio storico-culturale- Completamento del lungomare con camminamento pedonale in legno- Adeguamento degli accessi esistenti con eliminazione delle



	<p>barriere architettoniche e realizzazione di passerelle in corrispondenza degli accessi al litorale</p> <ul style="list-style-type: none">– Cartellonistica agli accessi alla spiaggia– Realizzazione e/o sistemazione dei punti doccia
--	--

4.AREA D

Destinazioni d'uso	Tutela e riqualificazione ambientale (art.18 NTA)
	Spiagge libere (art.16 NTA)
Lotti in concessione rinnovabili	L9 – L10 (art. 12 NTA punto a)
Nuovi lotti in concessione	Nessuno
Prescrizioni e interventi	<ul style="list-style-type: none">– Foce Torrente La Fontana: destinazione quale area a tutela speciale e parco sub-urbano e redazione di un piano di utilizzo dell'area e limitazione delle attività svolte per la concessione demaniale esistente L al solo servizio della balneazione con apertura esclusivamente diurna– Redazione di un Piano di Riqualificazione Ambientale per la riduzione del dissesto geomorfologico anche attraverso la minimizzazione delle pressioni antropiche a ridosso della falesia– realizzazione di una staccionata a protezione delle dune con ingressi pedonali e chiusura degli accessi carrabili, anche attraverso cancelli per l'ingresso dei soli mezzi autorizzati– rimozione e messa in pristino delle opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) e difformi alla normativa a cura e spese dei privati– recinzione lungo il limite demaniale laddove necessario per contenere le attività antropiche– razionalizzazione degli accessi: chiusura degli accessi delle singole abitazioni alla spiaggia con realizzazione di percorsi pedonali di collegamento agli accessi consentiti;– realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per contenere le attività antropiche;– sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori anche mobili– Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge

Art. 17 Spiagge libere

1. Le spiagge libere sono costituite dalle aree demaniali marittime non oggetto di concessioni e lasciate alla libera fruizione e che non sono oggetto delle restrizioni di cui al successivo articolo.

2. La balneabilità dei diversi tratti di costa sarà individuata di volta in volta dalle specifiche ordinanze sindacali e della Guardia Costiera. In ogni caso in tali aree è vietato:



- a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per i natanti a motore, a vela (comprese le tavole), a vela con motore ausiliario l'alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio;
- b) Lasciare unità nautiche in sosta sull'arenile; fanno eccezione le unità destinate alla locazione purché prevista ed autorizzata, e quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- c) Campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
- d) Lasciare incustoditi per lungo tempo o nelle ore serali e notturne, ombrelloni, sedie a sdraio, tende ed altre attrezzature comunque denominate;
- e) Praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. In questi casi detti giochi dovranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti.
- f) Condurre o far permanere in acqua e sugli arenili ed assimilabili, qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, al di fuori delle zone opportunamente individuate. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio;
- g) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- h) Esercitare attività promozionali e organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- i) Gettare in mare o abbandonare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- j) Distendere o tinteggiare reti;
- k) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- l) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;



- m) Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione delle associazioni vegetazionali dunali e retrodunali.

Art. 18 Aree di tutela e riqualificazione ambientale

1. Si tratta di aree in cui si le trasformazioni antropiche sono soggette a norme più restrittive per la presenza di particolari valenze ambientali, paesaggistiche o storico-culturali, e/o di problematiche legate al dissesto idrogeologico e quindi a motivi di pubblica sicurezza.

2. In tali aree, salvo diverse disposizioni derivanti dalla normativa o dalle ordinanze degli enti preposti:

- a) non è consentito il rimodellamento dei suoli e delle dune, sbancamenti, livellamenti, impermeabilizzazione dei suoli, o qualsiasi altro movimento di terra, fatti salvi inderogabili e accertati motivi di interesse e utilità pubblici.
- b) non è consentita l'introduzione di essenze alloctone.
- c) è consentito il posizionamento di elementi di arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti, ecc.), compatibilmente alle condizioni di sicurezza dei luoghi e comunque senza rimodellamento dei suoli, e di staccionate in legno. È vietata l'installazione di qualunque altro manufatto e struttura, anche temporanei, fatti salvi inderogabili e accertati motivi di interesse e utilità pubblici.
- d) non è consentito l'attraversamento anche pedonale delle dune e delle aree con vegetazione spontanea al di fuori degli appositi percorsi individuati.
- e) l'accesso, il transito e la sosta di persone e/o veicoli potranno essere vietati, anche attraverso il transennamento delle aree, per motivi di pubblica sicurezza, principalmente a causa di pericolo legato al dissesto idrogeologico. L'ingresso e il transito di mezzi meccanici saranno comunque consentiti solo lungo i percorsi autorizzati ed esclusivamente laddove non esistano alternative di accesso alle proprietà, fatti salvi inderogabili e accertati motivi di interesse e utilità pubblici.
- f) non è consentito destinare lotti in concessione demaniale.
- g) non sono consentiti usi agricoli.
- h) sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale, prevalentemente attraverso opere di ingegneria naturalistica, interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici e di incendio, la sostituzione delle essenze alloctone.
- i) sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzata alla messa in valore e fruizione dei beni archeologici ed ambientali.



- j) Sono consentiti interventi di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale

Art. 19 Accessi al demanio marittimo

1. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.
2. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt. 5,00. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
3. E' comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.
4. Gli accessi carrabili pubblici dovranno essere dotati di dissuasori, anche mobili, per impedire l'accesso al demanio di mezzi meccanici non autorizzati, come indicato in cartografia nelle *Tavole 5. Previsioni di Piano*.
5. Gli accessi carrabili privati dovranno essere provvisti di dissuasori o quant'altro, a cura e spese dei proprietari, per impedire l'ingresso al demanio di mezzi meccanici, come indicato in cartografia nelle *Tavole 5. Previsioni di Piano*.
6. Gli accessi privati alle singole abitazioni saranno razionalizzati, anche attraverso la realizzazione di percorsi pedonali alternativi per il collegamento con gli accessi consentiti, come indicato in cartografia nelle *Tavole 5. Previsioni di Piano*. Qualora i privati non intendano aderire a tali realizzazioni, gli accessi in oggetto, laddove esistano alternative di accesso, dovranno essere chiusi.

Art. 20 Specchi acquei, imbarcazioni e corsie di lancio

1. Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione competente.



2. La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree c/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate, e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.
3. Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni, secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.
4. I prelievi (per gli usi consentiti) di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di concessione demaniale marittima.
5. Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.

Art. 21 Gestione della Posidonia spiaggiata

1. La movimentazione delle banquettes può avvenire attraverso tre tipi di operazioni:
 - a) Spostamento degli accumuli all'interno del litorale; nelle spiagge di interesse turistico dove generalmente si spiaggia la Posidonia, si preferisce movimentarla all'interno dello stesso litorale, spostandola su spiagge poco accessibili o non frequentate da bagnanti o su spiagge particolarmente esposte all'erosione per favorirne l'accumulo, sui punti di massima espansione dell'onda, in modo da facilitare di nuovo il trasporto a mare. Le aree di prelievo e di deposito delle banquettes sono individuate in cartografia come segue:

Arenili di provenienza	Zone di stoccaggio
A2 – Casuzze centro	A1 – Foce del Biddemi
B1 – Parco archeologico di Kaukana	B1 – Parco archeologico di Kaucana
C1 – Punta Secca est	B1 – Parco archeologico di Kaucana
C3 – Punta Secca ovest	B1 – Parco archeologico di Kaucana



b) Rimozione permanente e trasferimento in discarica. Laddove si verificano oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con i rifiuti), le banquettes possono essere rimosse e trattate come rifiuti urbani secondo la normativa vigente.

c) Mantenimento in loco per valorizzare il ruolo ecologico e di naturale barriera contro l'erosione costiera; in tutto il resto del litorale si deve mantenere le banquettes in loco sulle spiagge; questa soluzione, la migliore dal punto di vista ecologico, è attuata laddove non sussistono conflitti con le esigenze di balneazione e fruizione delle spiagge e nei siti costieri dove il fenomeno erosivo è particolarmente accentuato.

Art. 22 Lavori nell'area demaniale

1. Le operazioni nell'area demaniale e sugli impianti su di esso insistenti dovranno essere svolti come segue:

- lavori di ristrutturazione e manutenzione dal 15 ottobre al 31 maggio
- movimentazione delle banquettes dal 1 maggio al 15 giugno; per accertati motivi tale operazione può essere effettuata anche durante la stagione balneare e comunque non oltre il 30 agosto.

2. Tutte le operazioni vanno effettuate manualmente o con l'uso di mezzi meccanici diversi dalle ruspe e meno invasivi. I mezzi meccanici non potranno transitare al di fuori delle strade e dei percorsi autorizzati, salvo accertati motivi e previa autorizzazione.

3. Gli scavi per le strutture di ancoraggio dovranno essere effettuati facendo attenzione a non estendere lateralmente l'area dei lavori oltre lo stretto indispensabile. I cantieri dovranno essere organizzati in modo da minimizzare i consumi di suolo.

4. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all'immediato asporto delle macerie, evitando la creazione di cumuli e comunque non devono essere posizionati in corrispondenza di dune e in aree occupate da vegetazione.



CAPO V – NORME FINALI

Art. 23 Norma finale

1. Per quanto non contemplato nel presente atto, si applicano tutte le altre norme legislative e regolamentari che riguardano la materia.
2. In caso di sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico, comprese nuove previsioni derivanti dalla normativa e da strumenti urbanistici generali, o per cause naturali, il presente PUDM potrà essere modificato in variante prima della scadenza, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente.



ALLEGATO A


ARREDI ESTERNI ED ATTREZZATURE

1. Staccionate rustiche in legno

Saranno realizzate con tipologia "staccionata a croce" come da immagine.



Gli elementi lignei dovranno avere sezione di cm 10 per i pali verticali ed orizzontali e cm 8 per le controventature.

Lungo la staccionata devono essere previsti attraversamenti pedonali della larghezza di 1,5 mt posizionati come indicato in cartografia.





2. Camminamenti pedonali



L'ampiezza del percorso può variare sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle specifiche attività in concessione.



3. Recinzioni esterne

Le recinzioni esterne potranno essere realizzate secondo due tipologie, le cui caratteristiche possono essere:

1. Recinzione in legno





2. Recinzione metallica rinverdata



4. Cestini portarifiuti

I cestini destinati al conferimento di rifiuti differenziati ed indifferenziati da collocare direttamente sull'arenile devono avere caratteristiche di precarietà e di minimo impatto paesaggistico; si dovranno pertanto utilizzare tipologie in legno e di modeste dimensioni. Nelle immagini seguenti se ne riportano alcuni esempi.

